

Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 1 del 31/01/2023

OGGETTO:STRALCIO PARZIALE EX ART. 1, COMMI 227-229 LEGGE 197/2022 – APPROVAZIONE DINIEGO

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 14:23, nell'apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 24/01/2023 Prot. n.3563 in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

FRANCONI MATTEO	P		PINI ELEONORA	P	
SALVADORI MARCO	P		PIRRI ANGELA	P	
MINUTI RICCARDO		A	BAGNOLI MATTEO	P	
PALETTA ALICE	P		ANDREOLI ALBERTO	P	
DELLA BELLA FLORIANO	P		CRESPINA MICHELA		A
CECCHI MARCO		A	PANDOLFI DOMENICO	P	
CAPPELLI SIMONE	P		VALLEGGI FRANCO		A
PROSPERI ROSSELLA	P		TONCELLI FABIOLA	P	
MONTAGNANI EMILIO	P				

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, n. 267, il Segretario GeneraleDott.ssa Rita Ciardelli

Presiede Presidente del ConsiglioDott. Angela Pirri.

Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori:BELLI MATTIA, PUCCINELLI ALESSANDRO, LUCA SONIA IOANA

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 25/01/2023 dal Dirigente CAPONI FEDERICA / InfoCamere S.C.p.A.;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 25/01/2023 dal Dirigente CAPONI FEDERICA / InfoCamere S.C.p.A.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni contenute nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e, in particolare, il comma 222 stabilisce che "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, stabilendo che "relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.";
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che "le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di

rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.";

Ricordato che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, così come previsto dal comma 231 della citata legge 197/2022;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l'annullamento delle cartelle di pagamento;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive. Pertanto, l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Tenuto conto che dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali nell'area riservata dell'Agente della riscossione risulta quanto segue:

- i carichi tributari residui iscritti a ruolo, di importo inferiore a mille euro, ammontano complessivamente a € 94.710,69, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, € 19.239,10;
- i carichi per sanzioni a Codice della Strada residui iscritti a ruolo, di importo inferiore a mille euro, ammontano complessivamente a € 6.090.151,72, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, € 1.944.991,59;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà comunque accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ricordato che il D.lgs. 118/2011, all. 4/2, al punto 3.7.1 prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa, pertanto, la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360." (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria);

Preso atto del parere dei Revisori dei Conti ex art. 239 D.lgs. 267/2000;

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 D.lgs. 267/2000;

A questo punto entra in aula il consigliere Cecchi Marco pertanto i consiglieri presenti risultano essere n. 14;

Con voti favorevoli n.10 (Franconi Matteo, Cappelli Simone, Cecchi Marco, Della Bella Floriano, Montagnani Emilio, Paletta Alice, Pini Eleonora, Pirri Angela, Prosperi Rossella, Salvadori Marco) e n.2 contrari (Bagnoli Matteo e Pandolfi Domenico) espressi in forma palese da n.12 consiglieri votanti su n. 14 consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto n. 2 consiglieri (Andreoli Alberto e Toncelli Fabiola);

A seguito di proclamazione del Presidente;

DELIBERA

- 1. di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, secondo quanto stabilito dal comma 229 dell'articolo 1 della citata Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

3. di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione di rispettare la scadenza prevista dal legislatore relativamente agli adempimenti di cui al presente atto;

Con successiva specifica votazione e con voti favorevoli n.10 (Franconi Matteo, Cappelli Simone, Cecchi Marco, Della Bella Floriano, Montagnani Emilio, Paletta Alice, Pini Eleonora, Pirri Angela, Prosperi Rossella, Salvadori Marco) e n.2 contrari (Bagnoli Matteo e Pandolfi Domenico) espressi in forma palese da n.12 consiglieri votanti su n. 14 consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto n. 2 consiglieri (Andreoli Alberto e Toncelli Fabiola) ed a seguito di proclamazione del Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Dott. Angela Pirri / ArubaPEC S.p.A. Il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli/ ArubaPEC S.p.A.



Proposta di Consiglio Comunale

Proposta n°5 del 24/01/2023

Settore: 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE Servizio: 2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

OGGETTO : STRALCIO PARZIALE EX ART. 1, COMMI 227-229 LEGGE 197/2022 – APPROVAZIONE DINIEGO

Si esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Pontedera, 25/01/2023

Dirigente
CAPONI FEDERICA / InfoCamere S.C.p.A.



Proposta di Consiglio Comunale

Proposta n°5 del 24/01/2023

Settore: 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE Servizio: 2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

OGGETTO : STRALCIO PARZIALE EX ART. 1, COMMI 227-229 LEGGE 197/2022 – APPROVAZIONE DINIEGO

Si esprime parere **favorevole in ordine alla regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Pontedera, 25/01/2023

Dirigente CAPONI FEDERICA / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Pontedera Provincia di Pisa

Il giorno 25 gennaio 2023, si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Luciano Fazzi (Presidente), del dott. Luca Corsini e del dott. Sauro Trinci.

La riunione è finalizzata al rilascio del parere sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 24/01/2023 avente ad oggetto: "Stralcio parziale ex art.1, commi 227/229 Legge n.197/2022 – Approvazione diniego"

Il Collegio

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che

- ✓ i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a
 mille euro (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli
 carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
 previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
 ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati
 all'agente della riscossione;
- ✓ per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali (e tra questi rientrano gli Enti Locali), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

DIGITALE

valida dal

Che ai suddetti enti è tuttavia riconosciuta la possibilità di non applicare le disposizioni relative a quanto stabilito dai commi 277 e 228 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2023

VERIFICATO che dalla proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di adottare la delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n.197 in considerazione del fatto che:

- il successivo comma 231 consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, a seguito del versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che l'eventuale pagamento del residuo importo dovuto, può essere anche rateizzato dall'Ente in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- comunicare l'adozione del provvedimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Pertanto

CONSIDERATO che il presente provvedimento non ha quindi effetti sui residui attivi iscritti in bilancio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi in data 24 gennaio 2023 dalla Dott.ssa Federica Caponi;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 24/01/2023 avente ad oggetto: "Stralcio parziale ex art.1, commi 227/229 Legge n.197/2022 – Approvazione diniego"

COPIA

Firmato digitalmente il 31/01/2023 da Angela Pirri / ArubaPEC S.p.A. valida dal 14/0

Lo scrivente Collegio ricorda che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e notificare la delibera all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

Il Collegio termina i propri lavori alle ore 09,35 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Luciano Fazzi

Dott. Luca Corsini

Dott. Sauro Trinci

Per presa visione

Dott.ssa Federica Caponi